



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 2166 /2021 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maddalena Bassi	Presidente
dott.ssa Lisa Castagna	Giudice relatore
dott.ssa Alice Zorzi	Giudice

nella causa iscritta al **N. 2166 /2021 R.G.** promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 19/03/2021 da:

(c.f. _____ ; Codice CUI: _____), nata in NIGERIA il 21/08/1991 , con l'avv. VIGATO EVA ,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA (c.f. 92274710281), con il funzionario delegato dott.ssa REINA ANTONELLA,

resistente,

e con l'intervento

del **PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA,**

interveniente,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto

Con ricorso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008 depositato in data 19/03/2021, la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale il 4/2/2021 e notificato alla ricorrente il 17/2/2021. L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con la nota difensiva del 11/5/2021. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 2/3/2022, celebratasi dinanzi al G.O.P. dott. Fulvio Tancredi, la ricorrente è stata interrogata liberamente sui fatti oggetto del ricorso.

Con nota scritta del 11/4/2023, depositata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione dei compensi spettanti quale procuratore di parte ammessa al patrocinio alle spese dello Stato. A seguito della riserva del Giudice, la causa è stata discussa nella camera di Consiglio del 27/04/2023 .

In diritto

L'oggetto del giudizio promosso *ex artt.* 35 e 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa. In questo senso, i difetti di composizione della Commissione Territoriale nella fase dell'audizione o qualsiasi altra carenza procedimentale o istruttoria in quella sede, così come il vizio dell'omessa traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal richiedente, sono, quindi, ininfluenti per ciò che attiene la decisione cui il Tribunale deve pervenire, perché l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo non esonera il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass. 7385/2017 e successive conformi).

Il presente giudizio verte quindi sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs 286/1998.

Tempestività del ricorso

Alla luce di quanto esposto in narrativa, deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 35-*bis*, co. 2 d.lgs. n. 25/2008.

Dichiarazioni della ricorrente

Avanti la Commissione territoriale, la ricorrente ha dichiarato di essere originaria di Ile - Ife (Ondo State - Nigeria), di appartenere all'etnia urhobo e di professare la religione musulmana. Ha aggiunto di aver vissuto in vari villaggi della Nigeria, in Ogun e Delta State, e di aver lavorato come venditrice di platano e banane per strada. Quanto alla composizione del proprio nucleo familiare, ha specificato di aver perso il padre, mentre la madre è in vita, di avere due sorelle e un fratello. Ha aggiunto di avere due figli con un uomo più anziano con il quale la zia l'aveva costretta a convivere, rimasti presso la madre.

Quanto ai motivi che la hanno indotta a espatriare, la ricorrente ha riferito di essere cresciuta con la zia a Ughelli, a causa dell'indigenza della sua famiglia d'origine. La donna l'aveva costretta a lavorare come venditrice ambulante anziché frequentare la scuola e a convivere, nel 2010, con un uomo più anziano e violento, con il quale aveva avuto due figli. Alla morte del compagno, la ricorrente era tornata a casa della madre ma, a causa dei problemi economici, aveva accettato di lasciare il Paese con la promessa di un lavoro all'estero, fattale da una sua cliente di nome Miracle. La donna le aveva chiesto 3.000 euro per l'espatrio e l'aveva sottoposta a un giuramento rituale prima di intraprendere il viaggio.

La ricorrente era, quindi, giunta in Libia, passando per Agadez, ove era stata costretta a prostituirsi in una connection house a Tripoli; in seguito, era stata catturata dagli Asma Boys, incarcerata e liberata grazie all'aiuto di un ragazzo di nome Tony, con il quale aveva poi lavorato presso una fattoria di un libico.

Giunta in Italia nel maggio del 2017, aveva incontrato per caso Miracle a Padova; la donna l'aveva minacciata affinché le ripagasse il debito di viaggio prostituendosi. In un primo momento la ricorrente si era rifiutata, ma, in seguito, verso la fine del 2017, per timore di ritorsioni, aveva accettato di prostituirsi con i clienti procacciati dalla stessa Miracle. Dopo

essere rimasta incinta, aveva per un periodo smesso di essere sfruttata, ma era stata poi nuovamente costretta a prostituirsi, almeno fino al 2019.

La ricorrente ha riferito di essersi definitivamente allontanata dalla rete nel febbraio del 2019, avendo cambiato numero di telefono. Tuttavia, la madre le aveva comunicato che Miracle si era recata dalla sua famiglia, proferendo loro anche delle minacce in caso di mancata restituzione del debito.

Miracle aveva nuovamente contattato la ricorrente nell'ottobre del 2020 via messenger, minacciando i suoi figli rimasti in Nigeria. Ella aveva quindi immediatamente avvertito i familiari, che si erano quindi trasferiti ad Ore. In seguito Miracle non l'aveva più cercata.

In caso di rimpatrio, ha spiegato di temere sia la zia che Miracle, per la mancata restituzione del debito.

La ricorrente, nelle more fra le due audizioni innanzi la Commissione, è stata sentita dal Progetto Nave. La relazione dell'ente antitratta, datata 12/12/2019, che è stata prodotta dalla difesa, può essere sintetizzata come segue. La ricorrente, dopo aver reso svariate versioni non veritiere, con l'intento di coprire i nomi e le persone delle quali era ancora effettivamente succube, ha narrato di essere stata costretta dalla zia alla convivenza forzata con un uomo più anziano, dal quale ha avuto due figli; tornata a casa della madre, dopo la morte del compagno, una donna di nome Blessing le aveva proposto di raggiungere la sorella Miracle in Italia per lavorare, l'aveva sottoposta a un giuramento rituale e le aveva pagato il viaggio, accompagnandola sino ad Agades. In seguito, la ricorrente era stata affidata a un'altra donna, di nome Aicha, che l'aveva costretta a prostituirsi in una connection house.

Dopo alcuni mesi, la ricorrente era stata condotta a Tripoli da un uomo, che la violentava e la costringeva a prostituirsi. Nel tragitto per raggiungere Suprata, era stata poi rapita da un gruppo di Asma Boys, che l'avevano sottoposta a violenze e vessazioni, fino a quando, grazie all'aiuto di un uomo di nome Tony, era stata rilasciata. Aveva così iniziato a lavorare in una fattoria di un certo Mudy che, a sua volta, le usava violenza e l'aveva messa incinta. Arrivata in Italia il 8/5/2017, aveva perso le tracce di Tony e, a giugno, aveva subito un aborto.

Dopo essere riuscita a contattare la madre in Patria, aveva appreso che questa era stata contattata da Blessing, alla quale aveva anche comunicato che la figlia era viva ed era a Padova.

La ricorrente era stata così chiamata da Blessing che le aveva ricordato il suo impegno a pagare il debito di viaggio. Dopo un incontro con Miracle alla stazione di Padova, la ricorrente aveva appreso che il suo debito ammontava a 30.000 euro e che avrebbe dovuto saldarlo prostituendosi in Italia. Per convincerla, la ricorrente era stata picchiata e violentata da alcuni uomini mandati dalla madame. In quell'occasione era rimasta incinta, ma aveva accettato di prostituirsi fino a poco prima del parto. Dopo la nascita della figlia, a luglio 2018, la ricorrente aveva ricominciato a prostituirsi, perché gravemente minacciata da Miracle, qualora avesse smesso. Ha affermato di aver in tutto pagato circa 2.000 euro alle sue sfruttatrici.

Durante l'incontro con il progetto NAVE, la ricorrente ha affermato di essere ancora molto spaventata da Miracle, che, dopo essere stata rimpatriata, aveva minacciato la madre e i suoi figli. Ha aggiunto di non sentirsi in imminente pericolo e di essere decisa a non saldare il restante debito e a rivolgersi alla Polizia, qualora la madame avesse nuovamente provato a rintracciarla.

Sentita all'udienza del 2/3/2022 la sig.ra _____ ha in linea di massima confermato quanto riferito alla Commissione territoriale e al Progetto NAVE, aggiungendo che, a marzo 2021, Miracle aveva preso contatti con la madre, minacciando lei e i suoi figli. Ha spiegato di non aver avuto più contatti diretti con Miracle dall'autunno del 2020 e di averle restituito solo 2000 euro a fronte di un debito di 3000; di aver ricevuto alcune chiamate da numeri sconosciuti alle quali non ha mai risposto.

Valutazione di credibilità

Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità delle vicende riferite dalla richiedente, la Suprema Corte ha chiarito che essa «non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 251/ 2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di

rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi» (Cass. n. 16202/2012).

La Cassazione ha altresì chiarito che *«la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)» (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*

Tanto precisato, il Tribunale ritiene parzialmente inattendibile il racconto proposto dalla sig.ra _____, che si è più volte contraddetta sia sul nominativo delle persone che l'hanno costretta a prostituirsi, sia sulla collocazione temporale degli eventi, sia sull'entità del proprio debito. Nondimeno alla luce degli elementi emersi nel corso delle varie audizioni, **si ritiene acclarato che dietro la storia della ricorrente si celi una forma di sfruttamento e che la stessa sia stata vittima di tratta.**

La Direttiva 2011/36/UE definisce la tratta di esseri umani (art. 2) *«il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento».*

Lo sfruttamento comprende *«lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».*

E' noto il fenomeno della tratta delle donne, che dalla Nigeria migrano in Europa per lavorare nella prostituzione. Negli anni '90, soprattutto nel distretto di Benin City è diventata un centro di questo tipo di migrazione, dove i c.d. "sponsor" e le c.d. "madame" coprono i costi della migrazione dalla Nigeria all'Europa, ma dove le donne sono costrette a pagare forti somme ai loro sponsor/alle loro madame dopo l'arrivo in Europa, somme finanziate con l'attività di prostituzione.

Entrando più nello specifico, le aree in cui vengono maggiormente reclutate le donne sono Edo State (in nelle zone rurali di Benin City) Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia.

L'età media delle donne reclutate varia tra i 17 e i 28 anni. La tratta delle donne dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa, funziona grazie ad una rete gerarchica e ben funzionante caratterizzata da diverse cellule presenti sia nel paese d'origine, in quelli di transito e in quelli di destinazione. Queste cellule sono indipendenti ma sono ben collegate.

All'interno del network vi sono diverse persone che lavorano con ruoli ben definiti (*madams*, coloro che organizzano il viaggio in Europa, coloro che finanziano il viaggio, coloro che preparano i documenti falsi etc). Il ruolo fondamentale è sicuramente svolto dalle *madams*. Le *madams* sono presenti sia in Nigeria che nel paese di destinazione. Sono loro spesso che pagano il viaggio e sono loro che organizzano il lavoro nella prostituzione nel paese di destinazione. Inoltre sono loro che stabiliscono quando le ragazze hanno finito di pagare il loro debito e sono libere. Sulla materia della tratta di persona dalla Nigeria cfr. EASO, *Nigeria – Sex Trafficking of women 2015* ([disponibile a questo indirizzo](#)).

Momento cruciale al fine di riconoscere adeguata protezione alle vittime di tratta è quello della loro identificazione. Si tratta di un procedimento che a volte può rilevarsi complesso e talvolta molto lungo a causa della frequente resistenza delle vittime stesse – per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità – di raccontare in tutto o in parte i fatti di cui sono state loro malgrado protagoniste.

Nell'ambito delle “*Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento*” allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta vengono individuati quali tipici preliminari indicatori di tratta i seguenti:

- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe);
- Mancato pagamento del viaggio;
- Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco o ingresso e ai successivi spostamenti in Italia;
- Presenza di un marito/partner di cui la richiedente riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto;

- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un'amica o amico o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento;
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo;
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo della persona richiedente, talvolta senza aver mai svolto attività lavorativa;
- Segnalazioni relative alla persona richiedente successive allo sbarco o ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada;
- La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne;
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento;
- Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato;
- La persona richiedente non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire di mezzi di sostentamento;
- Racconto contraddittorio o con parziali omissioni.

Tornando alla vicenda controversa in questo giudizio, nella fattispecie si ravvisano molteplici dei detti indicatori: in particolare, la ricorrente è giunta in Italia in giovane età, ha fornito un racconto a tratti vago e contraddittorio, ammettendo, però, di essere stata sfruttata sessualmente sia in Libia che in Italia.

Ha, poi, narrato di aver lasciato il proprio Paese grazie a una donna (la madame) che le aveva fornito i mezzi economici per affrontare il viaggio e l'aveva sottoposta a un giuramento rituale.

Ha spiegato di aver scoperto solo in seguito di doversi prostituire per poter ripagare il proprio debito di viaggio, cosa che aveva fatto sia in Libia, in una connection house, che in Italia, una volta ricontattata dalla madame. Ha, inoltre, aggiunto che la madame non solo l'aveva più volte reintrodotta nel circolo dello sfruttamento sessuale, anche attraverso violenze e vessazioni, ma aveva minacciato anche i suoi familiari in Patria, laddove ella non avesse onorato il proprio debito.

Ancorché dunque il racconto proposto dalla sig.ra _____ non sia privo di rilevanti incongruenze, ritiene il Collegio che gli elementi forniti siano indici inequivoci del fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, o che possa essere vittima di *re-trafficking* in ipotesi di rimpatrio ([si veda sul punto questo report](#)).

Le considerazioni ora formulate sulla credibilità della richiedente appaiono in consonanza con le linee guida internazionali (cfr. [UNHCR, European Refugee Fund of the European Commission, 'Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum System'](#)) elaborate per l'ascolto dei richiedenti asilo, e si pongono, altresì, in linea con le indicazioni della Corte di Cassazione sopra richiamate.

Le domande formulate nel giudizio

Alla luce delle considerazioni ora formulate in ordine alla credibilità delle vicende riferite dalla sig.ra _____, è possibile vagliare la fondatezza della domanda di protezione dalla stessa proposta.

1. *Status di rifugiato*

Poiché il Collegio reputa verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta, dovrà essere accolta la domanda volta ad ottenere lo *status* di rifugiato.

La persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all'interno della definizione di rifugiato *ex* Convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legati al loro sesso) quale "gruppo sociale".

Atteso il riconoscimento dello *status* di rifugiato, deve ritenersi assorbito il profilo inerente le condizioni di insicurezza del Paese di origine della ricorrente nonché quello relativo all'incidenza dell'attività lavorativa della ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione speciale.

Il ricorso andrà pertanto accolto, con assorbimento delle altre domande presentate.

Progetto N.A.V.I.G.A.Re

In attuazione del Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e il Tribunale di Venezia, per il Progetto N.A.V.I.G.A.Re, si ritiene necessario provvedere all'inoltro del presente

provvedimento al Network antitratta Veneto, per quanto di competenza e per gli eventuali contatti con la ricorrente.

Le spese del giudizio

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass. Civ., ord. 9/3/2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583).

Si provvede, inoltre, con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) **accoglie** il ricorso proposto in data 19/03/2021 da _____ (Codice CUI: _____), e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dello *status* di rifugiato;
- 2) **nulla** per le spese;
- 3) **manda** alla cancelleria per la segnalazione al progetto N.A.V.I.G.A.Re e per quanto altro di competenza.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27/04/2023 .

Il Giudice relatore est.
dott.ssa Lisa Castagna

Il Presidente
dott.ssa Maddalena Bassi